

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 MARZO 2007

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i ministri per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(Esame e rinvio)

Il relatore **CALVI** (*Ulivo*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione al fine di evitare che istituti e procedure finalizzati a semplificare e accelerare la definizione dei giudizi penali possano determinare, come è accaduto in passato, inaccettabili benefici per le persone condannate nel loro rapporto di lavoro con l'amministrazione, pregiudicando l'esercizio dell'azione disciplinare.

Giudica favorevolmente l'organicità e la semplicità del provvedimento. Esso, all'articolo 1 estende l'estinzione del rapporto di lavoro ai casi in cui il lavoratore abbia beneficiato di riduzioni della sanzione penale. L'articolo 2 interviene invece sul comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale, in modo da ammettere l'applicazione delle pene accessorie anche nei casi in cui la sentenza di patteggiamento preveda la condanna a una pena detentiva di due anni.

L'articolo 3 precisa che il termine di estinzione del procedimento disciplinare decorre dalla data di ricezione della sentenza, in modo da escludere dal computo il lasso temporale intercorrente tra la conoscenza dell'esito del giudizio da parte dell'amministrazione e l'avvio del procedimento disciplinare. Infine, l'articolo 4 prevede obblighi di comunicazione tra uffici amministrativi.

Conclude, riservandosi di integrare la relazione durante il seguito dell'esame.

Il senatore **SAPORITO** (AN) invita il Governo a raccogliere i dati concernenti gli effetti che si sono determinati negli ultimi cinque anni in applicazione delle norme vigenti, con riferimento alla mancata irrogazione di sanzioni disciplinari per effetto della riduzione delle sanzioni penali.

Il ministro NICOLAIS si riserva di fornire l'informativa richiesta nelle fasi successive dell'esame.

Il **PRESIDENTE** propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 22 marzo, nel presupposto che il Governo produrrà tempestivamente le informazioni appena richieste dal senatore Saporito.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 20 MARZO 2007

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI, rispondendo al senatore Saporito che aveva invitato il Governo a raccogliere i dati concernenti gli effetti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 97 del 2001, osserva che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego trova applicazione soltanto con riferimento ai procedimenti penali instaurati successivamente all'entrata in vigore di quella legge e che il disegno di legge in esame è volto proprio a ridurre la pena minima necessaria per dare corso all'estinzione automatica. Ricorda che, in ragione della lentezza della giustizia penale, la gran parte dei procedimenti successivi all'entrata in vigore della legge n. 97 (6 aprile 2001) non si sono ancora conclusi e dunque è oggettivamente difficile reperire dati statistici probanti.

Fermo restando che sono in corso ulteriori approfondimenti e verifiche analitiche, annuncia il proposito del Governo di avviare, anche in base ai dati raccolti in attuazione dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, un costante e articolato monitoraggio per numero e per tipo dei procedimenti conclusi con la condanna dei dipendenti pubblici per delitti contro la pubblica amministrazione. Con riferimento all'obbligo di comunicazione delle sentenze di condanna o di applicazione della pena da parte delle cancellerie, rammenta che la relazione sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte delle amministrazioni dello Stato approvata dalla Corte dei conti ha evidenziato gravi carenze informative nei rapporti tra quelle cancellerie e gli uffici disciplinari delle amministrazioni pubbliche, auspicando in sostanza un intervento del legislatore.

Il relatore **CALVI** (*Ulivo*) sottolinea l'importanza dell'articolo 4 al fine della comunicazione delle sentenze di condanna e delle decisioni idonee a incidere sul procedimento disciplinare. Richiama la finalità principale del provvedimento, volto a evitare che funzionari pubblici possano riassumere il proprio ufficio dopo una sentenza di condanna che segua il rito abbreviato, senza che l'amministrazione di pertinenza abbia potuto esercitare l'azione disciplinare.

A suo avviso, comunque, l'assenza di dati statistici non dovrebbe impedire il proseguimento dell'esame: infatti quelle disposizioni hanno la finalità di prevenire gravi lesioni dell'ordinamento.

Il senatore **SAPORITO** (AN) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita ai suoi quesiti. A suo giudizio, l'acquisizione di elementi informativi sulla reale diffusione del fenomeno della riassunzione di funzioni da parte dei pubblici dipendenti condannati per reati contro la pubblica amministrazione è indispensabile per verificare la compatibilità delle norme in esame con il principio di cautela dell'azione disciplinare introdotto dal legislatore per soddisfare le esigenze di autotutela.

Il relatore **CALVI** (Ulivo) precisa che il disegno di legge non intende incidere nel rapporto fra procedimento penale ordinario e azione disciplinare: si tratta di impedire gli effetti elusivi del processo disciplinare che derivano dall'utilizzo del rito abbreviato e dalla sentenza del patteggiamento.

Il sottosegretario Beatrice **MAGNOLFI** condivide l'esigenza di preservare gli strumenti di garanzia per i pubblici dipendenti, sottolineata dal senatore Saporito. Ricorda che oltre alla riduzione della pena minima a seguito della quale si determina l'automatica estinzione del rapporto, l'iniziativa in titolo appresta importanti strumenti per evitare tempi morti tra la sentenza di condanna e la trasmissione della notizia alla pubblica amministrazione, nonché per un'efficace azione di monitoraggio (sollecitata anche dal senatore Saporito), in base ai suggerimenti della stessa Corte dei conti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani mercoledì 21 marzo alle ore 15 e per giovedì 22 alle ore 11,30 è integrato, in sede consultiva, per l'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge n. **1411** (Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore **PASTORE** (FI) illustra l'emendamento 4.1, volto a precisare che la trasmissione dell'estratto delle sentenze di condanna sia fatta generalmente per via telematica. Potranno prevedersi casi eccezionali in cui, a causa di impedimenti oggettivi, la trasmissione sia effettuata con modalità tradizionali.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore **CALVI** (Ulivo) condivide lo spirito dell'emendamento 4.1, che tuttavia propone di riformulare nel senso di sostituire la parola "preferibilmente" con l'altra "di regola", al fine di consentire una trasmissione non telematica, qualora gli uffici delle cancellerie non dispongano di strumenti idonei.

Invita i proponenti a riformulare anche l'emendamento 4.2, nel senso di prevedere che la trasmissione dell'estratto della sentenza all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione si aggiunga a quella rivolta al Dipartimento per la funzione pubblica, prevista all'articolo 4, comma 2. Infine, esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.0.1, sul quale la Commissione bilancio si è espressa positivamente.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI si pronuncia in senso conforme.

Il senatore **VILLONE** (Ulivo) esprime una riserva sull'ipotesi di trasmettere l'estratto della sentenza anche all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, in considerazione della scarsa efficacia dimostrata da quell'organo, di cui tra l'altro egli si riserva di proporre la soppressione.

Il senatore **PALMA** (FI) ricorda che si tratta di un organo istituito solo nell'aprile 2006, il cui fondamento si rintraccia anche in recenti direttive dell'Unione europea, che hanno riaffermato l'utilità della lotta alla corruzione. Sarebbe singolare, a suo avviso, non prevedere una specifica informazione relativa a sentenze di condanna per gravi reati attinenti all'ambito di attività dell'Alto commissario.

Ricorda, quindi, la questione dell'utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni telefoniche non ammesse o non considerate nel processo penale; una limitazione assai più severa, in proposito, è prevista dal codice di procedura penale che al contrario vieta l'utilizzo delle intercettazioni autorizzate per altri procedimenti, salvo il caso in cui si proceda per i reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza.

Si tratta, a suo avviso, di una inopportuna violazione del diritto alla riservatezza che dovrebbe essere risolta con il testo in esame, stabilendo il divieto di ammettere le intercettazioni telefoniche quando non sia stato attivato il procedimento penale o quando le stesse intercettazioni telefoniche siano risultate non utilizzabili o siano state addirittura distrutte ai sensi della legge penale.

Il relatore **CALVI** (Ulivo) sottolinea il rilievo della materia su cui verte la proposta del senatore Palma e ricorda le numerose iniziative legislative da lui presentate in proposito. Tuttavia, osserva che la finalità principale del disegno di legge in esame è quella di impedire l'elusione del procedimento disciplinare attraverso l'adesione al rito alternativo, con la sentenza di patteggiamento. L'ampliamento dell'ambito oggetto del disegno di legge alla disciplina delle intercettazioni sarebbe, a suo avviso, inopportuna.

Il senatore **PALMA** (FI) ritiene che il tema da lui proposto rientri senz'altro nell'ambito oggetto del disegno di legge, volto a definire i rapporti tra i procedimenti penale e disciplinare.

Il **PRESIDENTE** osserva che la proposta del senatore Palma potrebbe formare oggetto di un disegno di legge distinto. Considerata l'unanime convergenza sul testo in esame, inoltre, la Commissione potrebbe consentire su una richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il senatore **VILLONE** (Ulivo) condivide l'obiezione del relatore. Pur giudicando fondate le preoccupazioni del senatore Palma sull'uso inappropriato delle intercettazioni telefoniche, ritiene che la materia richieda un approfondimento maggiore.

Giudica inopportuna tuttavia un'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, in ragione della propria ferma contrarietà all'emendamento 4.2.

Il senatore **PALMA** (FI) si riserva di presentare in Assemblea un emendamento diretto a risolvere la questione da lui esposta.

Il senatore **PASTORE** (FI) accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta una riformulazione dell'emendamento 4.1 (4.1 testo 2).

Il senatore **SAPORITO** (AN) raccoglie la proposta del relatore, sostenuta dal rappresentante del Governo, di riformulare l'emendamento 4.2 in un nuovo testo (4.2 testo 2).

Si procede alla votazione. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 4.1 (testo 2) è messo ai voti e risulta accolto.

Il senatore **ZANDA** (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.2 (testo 2).

In dissenso dal Gruppo, il senatore **VILLONE** (Ulivo) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 4.2 (testo 2), il cui effetto sarebbe quello di alimentare una struttura che, a suo avviso, è del tutto inutile. Giudica sbagliato il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo e si riserva di ribadire la sua contrarietà in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

L'emendamento 4.2 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto. È poi accolto anche l'emendamento 4.0.1.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore Calvi il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione, con modificazioni, del disegno di legge in titolo.

Omissis

La seduta termina alle ore 16.05.